



TRIBUNALE DI PARMA

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale Civile di Parma, dott. Giuseppe Coscioni,

letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue:

Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2014, [redacted] chiedeva di "1) Accertarsi l'illegittimità del provvedimento del 15/10/2013 della Cooperativa convenuta avente ad oggetto "nuovo incarico" con il quale veniva assegnata una diversa collocazione d'orario e una diversa mansione alla signora [redacted] e conseguentemente dichiararsi l'invalidità e/o nullità di tale provvedimento; 2) Odinarsi alla Cooperativa convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare la ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte di socio educatore con la turnistica propria di tale profilo presso il ~~Centro Comunità di~~ ~~Ballinara~~.."

Premetteva che del tutto inspiegabilmente aveva ricevuto una raccomandata dalla convenuta con la quale le era stato comunicato che era stata adibita ad un nuovo incarico, per cui il suo orario di lavoro era cambiato 8.30-13.00 14.30-19.30 a 06.00-12.30, che le comportava l'impossibilità di affidare il figlio minore a terzi nell'orario precedente l'inizio della scuola.

Si costituiva in giudizio la cooperativa, che chiedeva respingersi le domande della ricorrente.

Dopo l'udienza di comparizione delle parti, il giudice si riservava sulle richieste delle parti.

f. lerm



Ciò prenesso, la domanda della ricorrente deve essere accolta. Infatti, se è pacifico che al momento della conclusione del contratto il datore di lavoro dispone di ampia discrezionalità per quanto riguarda la collocazione dell'orario sia nel periodo diurno che in quello notturno discussa è, invece, la configurabilità di uno ius variandi in ordine alla distribuzione della prestazione lavorativa, soprattutto in relazione all'organizzazione dei turni.

L'esistenza di un potere modificativo in tal senso, quale "ovvio" corollario del potere direttivo, è stata affermata da un nutrito filone giurisprudenziale (Pretura Genova 15 dicembre 1985; Pretura Milano 2 aprile 1986; Cassazione 16 aprile 1993, n. 4507).

A sostegno di tale orientamento si è precisato che nel full time, il tempo libero del lavoratore non può ricevere la stessa tutela riconosciuta nell'ambito del part time, perché ciò si tradurrebbe nella negazione del diritto dell'imprenditore di organizzare l'attività produttiva, che può essere limitato solo nei casi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (in tal senso v. Tribunale Roma 13 giugno 2000); in quest'ottica è stata disconosciuta la configurabilità del diritto del lavoratore ad una distribuzione dell'orario compatibile con le condizioni di salute, anche nel caso di invalido assunto obbligatoriamente (Cassazione 15 febbraio 1992, n. 1847).

Tale impostazione, tuttavia, è stata criticata perché evoca un'immagine arcaica del lavoratore subordinato, che, essendo obbligato a tempo pieno, non avrebbe un interesse apprezzabile alla programmazione di altre attività: per un diverso orientamento, più garantista, la variazione della collocazione dell'orario deve trovare giustificazione in un motivo oggettivo,



cioè in specifiche esigenze organizzative e funzionali dell'impresa puntualmente dedotte e dimostrate dal datore di lavoro (Cassazione 22 gennaio 1987, n. 587; Pretura Milano 12 maggio 1984; Pretura Milano 29 novembre 1994, che accertata l'irragionevolezza della variazione della collocazione dell'orario, ha ordinato al datore di lavoro di ripristinare in via d'urgenza l'orario precedente).

Si è quindi esclusa la sussistenza di un potere modificativo della collocazione dell'orario quando "possa determinare la variazione di una posizione soggettiva assimilabile al diritto soggettivo, su cui non può incidere in modo unilaterale l'esercizio del potere direttivo" (così Pretura Parma 10 giugno 1991, nello stesso senso Tribunale Milano 18 giugno 1988; Tribunale Milano 28 gennaio 1987, contra, Tribunale Roma, 13 giugno 2000, cit., ha disconosciuto che nel full time l'osservanza protratta nel tempo di un determinato orario possa costituire tacita manifestazione di volontà delle parti di vincolarsi al corrispondente orario).

La variazione della collocazione dell'orario può costituire inadempimento dell'obbligo del datore di lavoro di comunicare con congruo preavviso la programmazione dei turni, con conseguente danno inerente ai pregiudizi di vita (familiare, sociale e finanche lavorativa) subiti dal lavoratore per esser stato costretto ad assecondare le mutevoli esigenze del datore di lavoro.

Da quanto sopra detto emerge quindi la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, posto che la resistente non ha precisato la motivazione del cambio di mansioni e di orario se non facendo riferimento ad un episodio in cui la ricorrente avrebbe mancato



ai suoi doveri, senza però che sia stata fatta alcuna contestazione al riguardo.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, è sufficiente rilevare che nell'orario dalle 6.00 alle 8.00 la ricorrente non ha alcuna possibilità di accudire il figlio minore, né di delegarne a terzi la custodia

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Ordina alla ~~Assoca~~ ~~Parma~~ ~~Cooperativa Sociale~~ ~~Onlus~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare la ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte di socio educatore con la turnistica propria di tale profilo presso il ~~Gruppo~~ ~~Assistenti~~ ~~Fiduciario~~ ~~della~~ ~~Comunità~~ ~~Sanità~~ ~~di~~ ~~Belvedere~~ ~~Parma~~

condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 800,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e C.P.

Parma, 21 febbraio 2014

Il Giudice

dott. Giuseppe Coscioni



TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

21 FEB 2014



CANCELLERIA

